

STATUTO

PUPEPUPPI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA CELESTINO
ROSATELLI 125

Numero REA: RI - 56072

Codice fiscale: 00935450577

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi delle legge 381/1991 con sede nel comune di RIETI		
la Società cooperativa denominata "PUPEPUPU Società Cooperativa		
Sociale"		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e		
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,		
le norme sulle società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,		
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere		
prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i		
soci dissenzienti .		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento		
cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la		
mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, l'impegno,		
l'equilibrio delle responsabilità secondo i noli, il legame con il territorio, un		
equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.		
Conformemente all'art.1 della legge 381/1991 il progetto della cooperativa		

	e' teso a conseguire la promozione umana e l'integrazione sociale	
	mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ed il coordinato	
	inserimento nella gestione degli stessi - ed in generale nel mondo del	
	lavoro - di lavoratori svantaggiati, il tutto ai sensi dell'art. 1, punti a e b	
	della legge n. 381/1991.	
	La cooperativa organizza quindi un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad esso fa	
	riferimento, gli obiettivi della legge predetta.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro, rispettivamente sotto forma di rapporto di	
	lavoro autonomo fra socio e società, oppure di rapporto di lavoro	
	subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa sociale. La	
	cooperativa potrà altresì avvalersi della collaborazione di lavoratori non	
	soci. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata, dalla cooperativa e dalle	
	associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :	

	- quanto alle attività socio sanitarie ed educative (punto "a"): la gestione di	
	asili nido; l'organizzazione di attività formative ed educative, mediante la	
	gestione di idonee strutture e centri estivi; la prestazione di attività di	
	assistenza in centri sociali polivalenti e nelle scuole; il tutto privatamente o	
	sulla base di convenzioni con enti pubblici;	
	- quanto all'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	(punto "b"): la cooperativa, in funzione ed ad integrazione delle attività	
	socio sanitarie di cui sopra, curerà la gestione delle attività sopra elencate	
	tutte, nonchè la gestione di mense, la prestazione di servizi di segreteria	
	per conto proprio e per terzi, la gestione di attività promozionali e	
	turistiche, inserendo nelle attività dette soggetti svantaggiati di cui alla	
	legge n. 381/1991. L'organizzazione amministrativa della società, al	
	proposito, dovrà essere tale da consentire la separazione delle gestioni	
	relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla vigente normativa, in conformità alla vigente	
	normativa ed alla circolare ministero del lavoro 8 novembre 1996 n.	
	153/96.	
	Potrà la cooperativa, ai fini di cui sopra, partecipare a pubblici appalti per	
	l'esecuzione di tutto quanto sopra indicato; potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quella sopraelencata; potrà accedere al	
	credito bancario, vendere ed acquistare immobili, nonchè compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e	
	mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi,	
	nonchè fra l'altro per sola indicazione esemplificativa:	

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
imprese solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
all'attività sociale, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma purchè non nei confronti	
del pubblico ed in misura non prevalente in conformità e con espressa	
esclusione delle operatività di cui ai d.lgs. n. 385/1993 e 58/1998, alla	
legge n. 197/1991, successive modifiche ed integrazioni;	
b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
potenziamento aziendale;	
d) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. 31 gennaio	
1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.	
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche appartenenti alle	

	seguenti categorie:	
	- socio lavoratore dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A)	
	- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B)	
	che per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano	
	in possesso della preparazione teorico pratica atta alle mansioni da	
	svolgere, nonché capacità ed esperienza professionale relativamente alle	
	mansioni da svolgere;	
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari, che prestano il loro lavoro gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della 381/91.	
	In nessuno caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo	
	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	senso dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	

	valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere con preavviso di	
	almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento	
	dell'ammissione.	
	Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la	
	chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta,	
	con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere	
	iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	

	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali,	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	
	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL, di riferimento,	
	indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore	

	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie	
	sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	

	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	

	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno	
	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	

	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili .	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	

	amministrativo ilproposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori ;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari	
	delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	

	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con	

	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o	
	per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione del	
	potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% ;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai	

	soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 24 (Vantaggio mutualistico e Ristorni)	
	In sede di redazione del bilancio, l'organo amministrativo può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere	

	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'amministrato unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale	
	della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione	
	può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi	
	(telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto	
	ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	

	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché	
	sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8	
	deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	

	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno eccezion fatta per le delibere concernenti le	
	modifiche statutarie per le quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	

	della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci .	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci	
	al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9,	

	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	

	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale	
	, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale,	

	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori..	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di tre, sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Rieti.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	

	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In	
	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del	
	Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui	
	al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il	
	superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità,	

31 di 31